DELIBERAZIONE 6 SETTEMBRE 2016 477/2016/E/EEL

PRIME AZIONI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI AVVIATI CON LE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL E 459/2016/E/EEL NEI CONFRONTI DI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO ABILITATI IN MSD

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito: legge 287/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);la legge 30 ottobre 2014, n. 161, articolo 22;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione 14 maggio 2015, 213/2015/A, recante "Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico" (di seguito: Regolamento sulla trasparenza);

- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/EEL;
- il "Protocollo quadro di intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato" del 13 settembre 2012 (di seguito: Protocollo quadro di intesa);
- la richiesta di informazioni 6 luglio 2016, prot. Autorità n. 19283 e n. 19293, a seguito della notifica della deliberazione 342/2016/E/EEL, alle società inserite nella Tavola 2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la risposta alla richiesta di informazioni con la richiesta di audizione 14 luglio 2016, prot. Autorità n. 20147 e 15 luglio 2016, prot. Autorità n. 20338 del 18 luglio 2016;
- la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni con gli Uffici dell'Autorità, tenute a fine luglio 2016, degli operatori di mercato inseriti nella Tavola 2 dell'Allegato A alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, già trasmessa all'AGCM, l'Autorità ha avviato dei procedimenti per l'adozione tempestiva di misure prescrittive e di regolazione asimmetrica, nonché per la valutazione di potenziali abusi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, ai sensi del REMIT;
- la deliberazione 342/2016/E/EEL e le misure ivi previste concernono, tra l'altro, comportamenti di offerta registrati, da parte di alcuni utenti del dispacciamento, titolari di unità di produzione abilitate alla presentazione di offerte su MSD (c.d. unità abilitate);
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha intimato, agli utenti del dispacciamento di cui al precedente alinea, la cessazione di ogni comportamento di offerta tale da alterare il regolare processo di formazione dei prezzi nei mercati elettrici nazionali;
- il monitoraggio dei mercati all'ingrosso e del MSD, disciplinato dal TIMM, ha evidenziato che il costo di approvvigionamento dei servizi nell'ambito del MSD si è sensibilmente ridotto a seguito dell'intimazione effettuata dall'Autorità di cui al precedente alinea;
- in attuazione della deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha richiesto alle società coinvolte e acquisito nell'ambito delle audizioni svolte con le modalità previste dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 244/2001 documentazione atta a comprendere il comportamento di offerta adottato sui mercati del giorno prima (MGP), infragiornaliero (MI) e del servizio di dispacciamento (MSD), con riferimento alle unità produttive nella disponibilità delle medesime società, nei mesi da marzo a giugno 2016;
- da una prima analisi degli elementi acquisiti dall'Autorità nello svolgimento dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, emergerebbe una

- potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento titolari delle unità abilitate di cui alla Tavola 2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, nel periodo marzo giugno 2016;
- l'analisi ha, altresì, evidenziato criticità strutturali che si riflettono sul grado di concorrenzialità nella fornitura del servizio di regolazione della tensione nell'area geografica in esame, confermando la necessità di adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica pro-futuro da parte dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, come prefigurato nella deliberazione 342/2016/E/EEL.

CONSIDERATO, INCIDENTALMENTE, CHE:

- l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 481/95, segnala all'AGCM la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 287/90, vale a dire del diritto della concorrenza, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al proprio controllo; a tale riguardo l'Autorità è tenuta, inoltre, al rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della medesima legge, anche per il tramite di istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni (articolo 46 del decreto legislativo 93/11);
- le modalità di collaborazione e di informazione reciproca di cui al precedente alinea sono riportate nel Protocollo quadro d'intesa, siglato dall'Autorità e dall'AGCM per lo svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle funzioni di rispettiva competenza;
- l'articolo 16, comma 1, del REMIT stabilisce che le Autorità nazionali di regolamentazione e le Autorità nazionali garanti della concorrenza di uno Stato membro possono istituire idonee forme di cooperazione per garantire un'indagine e un'esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire ad un approccio coerente e uniforme all'attuazione effettiva del REMIT e delle pertinenti normative in materia di diritto della concorrenza; inoltre, onde assicurare un approccio coordinato e coerente, le Autorità nazionali di regolamentazione, restando titolari delle indagini REMIT, informano l'Autorità nazionale garante della concorrenza del proprio Stato membro qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano stati commessi atti in violazione del diritto della concorrenza (articolo 16, comma 3, lettera d).

RITENUTO CHE:

 ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 481/95, la potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza, da parte degli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate su MSD, richieda di segnalare all'AGCM, per gli interventi di propria competenza, ogni informazione utile, ivi inclusi gli elementi di valutazione e rappresentazione del mercato di riferimento e la documentazione concernente il comportamento di offerta adottato sui mercati energetici all'ingrosso, come allegati al presente provvedimento (*Allegato A*);

- sia, inoltre, necessario, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera d), del REMIT, informare della potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza l'autorità nazionale garante della concorrenza del proprio Stato membro informativa già assorbita dalla segnalazione di cui al precedente alinea -, la Commissione europea e l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori dell'energia (di seguito: ACER);
- sia necessario, per esigenze di segreto istruttorio, differire la pubblicazione della presente deliberazione e la sua notifica ai soggetti coinvolti, ai sensi dell'articolo 20, punto 2, del Regolamento sulla trasparenza;
- sia, altresì, opportuno assicurare all'AGCM la collaborazione istituzionale e il supporto tecnico da parte dell'Autorità, in conformità con i principi di leale collaborazione istituzionale e al fine di assicurare un approccio coerente e uniforme all'attuazione effettiva delle normative di rispettiva competenza

DELIBERA

- 1. di segnalare all'AGCM, per le valutazioni e gli interventi di propria competenza, la potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza, trasmettendo, ai sensi della legge 481/95, l'*Allegato A* al presente provvedimento;
- 2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati di fornire collaborazione e supporto tecnico all'AGCM, nell'ambito della cooperazione prevista dal Protocollo quadro di intesa tra le due autorità;
- 3. di informare la Commissione europea e l'ACER, ai sensi del REMIT, della sussistenza di potenziali violazioni del diritto della concorrenza nei mercati elettrici nazionali:
- 4. di notificare il presente provvedimento ai soggetti di cui alla Tavola 2, dell'Allegato A alla deliberazione 342/2016/E/EEL, con le modalità di cui al punto 6;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione del relativo <u>Allegato A</u>, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, con le modalità di cui al punto 6;
- 6. di sospendere la pubblicazione del presente provvedimento e la notifica di cui al punto 4, in attesa delle prime valutazioni dell'AGCM.

6 settembre 2016

IL PRESIDENTE Guido Bortoni